

Settore: RT
Proponente: 38.A
Proposta: 2016/1062

del 15/09/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1306

del 19/09/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BISMANTOVA N.
13/H-I ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA".
APPROVAZIONE CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto del 23/05/2015 P.G. n. 21333 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del "Servizio Gestione del patrimonio immobiliare" sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Premesso altresì che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di un **Immobile sito in Via Bismantova, 13/h-i**. Si tratta di due unità immobiliari acquistate con atto notaio Vito Abbate in data 15/06/1965 rep. 9833/4681; l'atto di compravendita indica la possibile destinazione ad ambulatorio o negozio di vendita. Entrambe le unità sono composte da spazi vendita con rispettivo retrostante servizio igienico. Sono internamente collegate e si sviluppano su unico piano, sopraelevato di alcuni gradini rispetto al piano cortilivo, con n. 2 ingressi indipendenti praticabili dal porticato condominiale. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati sul Foglio 167 col mappale 210 sub.8, di categoria C/1 e superficie catastale mq. 17,00 e sub.9, di categoria C/1 e superficie catastale mq. 19,00;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare, ai fini di garantire l'economicità della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile gli stessi possono essere locati a terzi alle condizioni previste dalla L. 392/78 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Reggio Emilia, per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa le unità immobiliari vuote sono date in locazione/concessione previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 552 del 14/04/16 è stata disposta la locazione a privati, tramite gara ad evidenza pubblica, dei suddetti locali e sono stati approvati contestualmente il bando di gara e lo schema del contratto di locazione;
- in data 21/06/2016, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, la Commissione, designata con Provvedimento n. 894 del 20/06/2016, si è regolarmente riunita per l'espletamento della gara;
- come risulta dal verbale di gara la Commissione ha verificato la regolarità della procedura dichiarando l'asta deserta per mancanza di offerte pervenute;

Considerato che:

- con nota acquisita agli atti con n. PS 331 del 18/07/2016 l'associazione "Centro di Ricerca Erba Sagra" manifestava il proprio interesse ad assumere in locazione i locali comunali siti a Reggio Emilia in via Bismantova n. 13/h-i dichiarando di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'Amministrazione Comunale con il bando di gara sopra descritto, di avere già visionato l'immobile e di conoscerne le attuali caratteristiche tecniche ritenendolo pertanto idoneo per adibirlo a sede associativa per lo svolgimento della propria attività rivolta alla conoscenza e lo studio di discipline orientate al benessere psicofisico della persona;
- la suddetta associazione, con sede a Roma in Piazza San Giovanni Bosco n. 80 codice fiscale 97200750582 e Partita IVA 07975281002, nella persona del signor Cristian Ficarelli, nato a Scandiano (RE) il 16/03/1980 codice fiscale FCRCST80C16I496H in qualità di responsabile della sede di Reggio Emilia e Parma su delega del Consiglio Direttivo, in data 22/07/2016 sottoscriveva per accettazione i patti e le condizioni contenuti nella bozza di contratto che gli era stata fornita in data 19/07/2016 e già approvata con determinazione dirigenziale n. 552 del 14/04/2016 con la quale si approvava il bando di gara ed i suoi allegati;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, si ritiene di poter procedere alla stipula del contratto suddetto ai patti e condizioni approvati con il bando e riportati dettagliatamente nel dispositivo, per la durata di anni 6 (sei) e decorrenza 1 settembre 2016 al canone annuo di € 3.000,00:

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

DETERMINA

1. di approvare il contratto di locazione a favore dell'associazione "Centro di Ricerca Erba Sagra" con sede a Roma in Piazza San Giovanni Bosco n. 80 codice fiscale 97200750582 e Partita IVA 07975281002 rappresentata dal signor Cristian Ficarelli, nato a Scandiano (RE) il 16/03/1980 codice fiscale FCRCST80C16I496H in qualità di responsabile della sede di Reggio Emilia e Parma su delega del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto l'Immobile sito in Via Bismantova n. 13/h-i, censito al catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 167 col mappale 210 sub.8, di categoria C/1 e superficie catastale mq. 17,00 e sub.9, di categoria C/1 e superficie catastale mq. 19,00 ai patti e condizioni di seguito riportati:

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Locatore), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dall'arch. Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 (Codice Fiscale MGGLSN70M25D325U), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio

Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 21333 del 23/05/2015, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Concede in locazione

all'associazione **CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA (di seguito denominata Conduttore)**, con sede a Roma in Piazza San Giovanni Bosco n. 80, codice fiscale 97200750582, partita IVA 07975281002, qui rappresentata dal Sig. Cristian Ficarelli nato a Scandiano (RE) il 16/03/1980 codice fiscale FCRCST80C16I496H, residente a Casalgrande (RE) in via Parigi n.16, con delega del Consiglio Direttivo del 02/07/2016 e nella sua qualità di Responsabile della sede di Reggio Emilia e Parma,

l'immobile sito a Reggio Emilia in via Bismantova n.13/h-i, censito al Catasto Fabbricati sul Foglio 167 col mappale 210 come segue:

- sub. 8, di categoria C/1, classe 8, superficie catastale mq. 20,00
- sub. 9, di categoria C/1, classe 8, superficie catastale mq. 23,00.

La locazione é disciplinata dai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'immobile come sopra individuato, precisamente costituito da due unità immobiliari attigue e comunicanti fra loro, ubicate al piano terra del "Condominio Pradarena", entrambe composte da un locale per spazio di vendita con annesso servizio igienico.

2) DESTINAZIONE D'USO

L'immobile è concesso in locazione per uso sede ed attività associative del Centro di Ricerca Erba Sacra sede di Reggio Emilia e Parma, con divieto di altra e diversa destinazione, ancorché parziale o temporanea, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Sono espressamente vietati l'installazione e l'uso degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS, cioè apparecchi con video giochi e slot machine.

3) DURATA

La durata della locazione é fissata in anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/09/2016 e scadenza al 31/08/2022.

Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà per ugual periodo, alle stesse condizioni, previa adozione da parte dell'Ente Locatore del necessario atto amministrativo, fatta salva la positiva verifica dell'avvenuto rispetto degli impegni assunti dal Conduttore.

Il Conduttore si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/78, dandone il preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. (o PEC) almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà effettiva esecuzione.

4) CANONE

Il canone di locazione viene fissato in Euro 3.000,00 annui, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Euro 750,00 ciascuna al primo giorno del trimestre di ogni anno, ad eccezione della 1° rata che riguarderà il quadrimestre dal 01/09 al 31/12/2016.

Dall'inizio della 2° annualità, detto canone sarà poi aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, in base alle variazioni (in rialzo) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT, ridotte al 75%, così come previsto dall'art.32 della Legge 392/78, sostituito dall'art.1 comma 9 sexies della Legge 118/85. Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza obbligo di richiesta preventiva da parte del Locatore.

5) SUB-LOCAZIONE

È espressamente vietata la sub-locazione dei locali, anche parziale, in qualsiasi forma, con o senza corrispettivo d'uso.

6) REGOLARITÀ EDILIZIA

Il Locatore dichiara che l'Immobile è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto regolare concessione edilizia ed il relativo certificato di agibilità.

7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Concessionario dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato n. 06765-108564-2015, in ordine alla certificazione della prestazione energetica del locale ai sensi del D. Lgs n. 192/2005 e s.m.i..

8) CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Conduttore dichiara di aver visitato l'immobile, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, e di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito. I locali gli verranno pertanto consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, segnatamente privi di qualsiasi arredo e/o attrezzatura.

I locali sono provvisti di impianto di riscaldamento a termosifone alimentato con caldaia a gas metano, impianto elettrico, servizio igienico completo di sanitari con fornitura idrica, ritenuti funzionanti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie all'interno dei locali in funzione del nuovo arredamento e della propria attività, saranno a carico del Conduttore.

Le chiavi per l'accesso ai locali saranno consegnate al Conduttore o suo legale rappresentante mediante sottoscrizione di apposito verbale, contestualmente alla stipula del contratto.

Il rinnovo del tinteggio degli interni (compreso risanamento di intonaci, se necessario) è posto a carico del Conduttore entrante, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile.

Tutti gli interventi (eventuali) di adeguamento funzionale saranno concordati con gli uffici tecnici comunali e, se attinenti agli impianti, dovranno poi essere accompagnati da regolari certificazioni di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne copia presso le competenti autorità secondo normativa vigente.

Le opere ed addizioni eventualmente realizzate dal Conduttore saranno a tutti gli effetti acquisite al patrimonio del Comune, senza obbligo d'indennizzo. Al cessare della locazione, anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa, i locali saranno riconsegnati in normale stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

Il Conduttore si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Conduttore sarà assoggettato al pagamento del canone, salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Locatore.

Al termine (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa) della locazione, il Conduttore dovrà sgomberare i locali da tutti gli arredi ed attrezzature fisse e mobili, rilasciando il sito libero da persone e cose.

9) MODIFICHE OD INNOVAZIONI AI LOCALI

Il Conduttore non potrà apportare ai locali modifiche od innovazioni di nessun genere, compresa la destinazione d'uso pattuita, senza il preventivo consenso in forma scritta del Comune per l'aspetto patrimoniale.

In ogni caso il Conduttore non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali interventi di ristrutturazione, adeguamento tecnico e/o igienico sanitario, anche di miglioria in genere, che non siano stati preventivamente autorizzati in forma scritta, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la locazione.

10) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.

Col presente contratto il Comune delega il Conduttore a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso che è stata pattuita. Resta inteso che tali titoli abilitativi dovranno essere richiesti ed ottenuti a cura e spese del Concessionario senza che l'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il Locatore resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

11) ONERI ACCESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Conduttore le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia oneri smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali così come definiti dall'art. 9 della Legge 392/1978 e dagli artt. 1576-1609 del C.C.

Dette spese saranno pagate mediante contratto d'utenza diretto, ove i locali sono dotati di autonome forniture (energia elettrica, gas metano per riscaldamento ecc), oppure mediante le pertinenti quote condominiali che saranno addebitate dall'Amministratore dello stabile.

Il Conduttore si farà carico sia dell'attivazione che della risoluzione (in sede di riconsegna) dei contratti di fornitura autonomamente intestati.

In caso di imprevisti, le spese d'uso di pertinenza dei locali potranno anche essere quantificate e addebitate dal Locatore, in forma di indennizzo forfettario.

Il Conduttore si farà carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale, in caso di sua inadempienza o tardivo intervento, salvo quanto previsto al successivo art. 16), il Locatore potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Restano a carico del Conduttore anche gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica periodica del funzionamento degli impianti ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta all'interno dei locali).

12) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Sono inoltre a carico del Conduttore le seguenti prescrizioni:

munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;

espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;

segnalare tempestivamente al Locatore ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile;

osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere entro i locali depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari;

rispettare le norme di comportamento imposte dal regolamento di condominio;

soportare eventuali temporanei disagi, qualora il Condominio decidesse in futuro di eseguire interventi manutentivi sulle parti comuni dello stabile (facciate, porticato, scale, ecc.), entro i limiti di 20 gg. di durata dei lavori.

rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d'esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.

13) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Locatore potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

14) GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Conduttore dichiara di aver costituito a favore del Concedente fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro 750,00, corrispondenti a tre mensilità del canone di locazione, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1945 C.C., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto. Il Conduttore è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Locatore abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

15) RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Il Conduttore è costituito custode e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali ed ai pertinenti spazi

condominiali, da propri associati o da altre persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva il Comune (Locatore) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso Conduttore o a terzi, in conseguenza di negligenza o trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il Conduttore dichiara di possedere un'idonea copertura assicurativa, con impegno a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata della locazione.

16) RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE

Sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. il mancato pagamento del corrispettivo pattuito (art. 4) comprensivo degli oneri accessori (art. 11), entro i termini fissati, per un importo superiore alla copertura della fidejussione bancaria di cui all'art. 14), l'elusione del divieto di cui all'art. 5), il mutamento della destinazione dell'uso dei locali (artt. 2 e 9), le modifiche/innovazioni/migliorie non autorizzate (art. 9), fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Locatore. In ogni caso, il ritardato pagamento del canone e di tutto quanto dovuto dal Conduttore alle scadenze convenute costituirà il Conduttore stesso in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti.

Qualora il Conduttore non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 8), 11), 12), 15), o a qualsiasi altro obbligo previsto nei precedenti articoli non comportanti ipso iure la decadenza del contratto, il Locatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R, intimerà al Conduttore l'adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati produrrà la risoluzione della locazione.

Costituiscono altresì ipotesi di decadenza:

il mancato inizio dell'attività nel termine di mesi 3 dalla decorrenza del presente contratto, salvo giustificati motivi che il Locatore si riserva di valutare;

il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Conduttore; condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nei locali concessi, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

la revoca, la simulazione, l'invalidità o inefficacia della fideiussione.

In tutti i casi di decadenza della locazione, il Conduttore è tenuto al pagamento del canone per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Concedente.

17) SPESE CONTRATTUALI

Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 punto b) Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico dei contraenti in misura pari al 50%, le rimanenti spese sono a carico del Conduttore.

Il Locatore provvederà al versamento annuale dell'imposta di registro, richiedendo poi alla controparte il rimborso della quota di sua spettanza, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento.

18) RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non espressamente disposto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge 392/78 e s.m.i., alle norme del Codice Civile, agli accordi territoriali e consuetudini vigenti in materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione. Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci fino a scadenza della locazione, se non derogate o modificate per effetto di leggi speciali in materia di locazioni ed in quanto applicabili, oppure da successive scritture fra le parti. Qualora nuove leggi apportassero modifiche alle vigenti disposizioni in materia, il presente contratto si adeguerà automaticamente alle nuove norme, a far tempo dalla data di esecutività delle medesime.

19) FORO COMPETENTE

Le parti concordano che per qualsiasi controversia, in ordine all'applicazione del presente contratto, sia ritenuto competente il Tribunale di Reggio Emilia.

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03).

I trattamenti saranno effettuati per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

21) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

- ☐ COMUNE DI REGGIO EMILIA, in piazza Prampolini n.1 (RE)
 - ☐ CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA, in Via Bismantova n. 13/h-i (RE)
2. di dare atto che il presente contratto verrà registrato per via telematica, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con contestuale pagamento on-line delle imposte di registro e di bollo;
 3. di dare altresì atto che alla riscossione dei canoni di locazione si provvederà tramite la procedura informatizzata "locazioni";

Il Dirigente del Servizio
Gestione del Patrimonio Immobiliare
Arch. Alessandro Meggiato

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.